

Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal



Numero dell'incarto: BB.2014.132

Decisione del 9 dicembre 2014

Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente,
Andreas J. Keller e Tito Ponti,
Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., rappresentato dall'avv. Matteo Galante,

Reclamante

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

Oggetto

Competenza federale (art. 24 CPP)
Riunione di procedimenti (art. 30 CPP)
Sequestro (art. 263 e segg. CPP)

Fatti:

- A.** Il 16 febbraio 2012 il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), ha aperto un procedimento penale a carico di diverse persone fisiche e giuridiche, tra cui B. (gestore patrimoniale della società C. SA nonché già gestore patrimoniale esterno di banca D.) e A. (già attivo presso la società C. SA), per il reato ipotizzato di malversazioni di valori patrimoniali per un totale di circa EUR 10 milioni. L'ammontare in questione è di proprietà del Fondo Edifici di Culto (in seguito: FEC) del Governo italiano, ente che si occupa di gestire gli aspetti tecnici, amministrativi e finanziari connessi alla gestione di beni immobiliari e mobiliari destinati al culto. L'istruzione si trova attualmente nella sua fase preliminare e precisamente in quella dell'istruzione da parte del ministero pubblico secondo gli art. 308 e segg. CPP. In breve, gli indagati sono accusati di aver distratto i fondi in questione presso la banca D. (anche per mezzo della falsificazione di documenti e di documentazione bancaria) per poi in seguito averli riciclati in Svizzera ed all'estero.

Nel luglio 2013 è stato aperto un secondo procedimento nei confronti di B., per sospetti di malversazioni a danno di una persona fisica già cliente di C. SA, rispettivamente di B. e banca D. Il procedimento in questione è stato congiunto giusta l'art. 29 CPP al procedimento già pendente davanti al MPC.

- B.** Il 4 agosto 2014, E., F. e G. hanno sporto denuncia penale davanti al Ministero pubblico del Cantone Ticino nei confronti di A. per i reati di appropriazione indebita (art. 138 CP), truffa (art. 146 CP), amministrazione infedele (art. 158 CP) e falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP). Tali reati sarebbero stati perpetrati tra l'ottobre 2010 e il maggio 2011 in relazione al loro conto denominato "1" presso Banca D. (v. act. 1.14).
- C.** Sulla base della denuncia dei signori E. F e G., il 5 agosto 2014 il Ministero pubblico del Canton Ticino ha aperto un procedimento penale a carico di A. per titolo di appropriazione indebita (art. 138 CP) e falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP).
- D.** Con decreto 12 agosto 2014 il pubblico ministero cantonale ha sequestrato un conto riconducibile a A. presso la banca H. (v. act.1.10) sul quale risultano essere bloccati oltre fr. 600'000.--.
- E.** Il 13 agosto 2014 il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha chiesto al MPC di valutare l'opportunità di riunire il procedimento cantonale al procedimento

federale tramite l'assunzione da parte di quest'ultimo dell'intera inchiesta (v. act. 1.5).

- F.** Il 20 agosto 2014 il MPC ha informato A. di aver assunto dal Ministero pubblico cantonale le denunce dei signori E. F. e G., invitandolo a presentare le proprie osservazioni entro il 1° settembre 2014 circa la loro volontà di partecipare al procedimento penale (v. act. 1.4).
- G.** Il 26 agosto 2014 il pubblico ministero cantonale ha comunicato all'autorità inquirente federale di "non avere obiezioni all'assunzione del procedimento in oggetto da parte del MPC" (v. act. 1.6).
- H.** Con osservazioni del 29 agosto 2014 A. ha contestato la competenza del MPC nonché la riunione dei due procedimenti e si è opposto alla partecipazione dei signori E. F. e G. al procedimento penale. Egli ha postulato inoltre che gli venisse intimato l'ordine di perquisizione e sequestro relativo al suo conto n. 2 presso la banca H. Egli ha chiesto altresì che il blocco fosse limitato all'importo di fr. 600'000.-- e che venisse autorizzato il dissequestro di quanto necessario a garantirgli il minimo esistenziale (v. act. 1.7).
- I.** L'8 settembre 2014 A. ha ribadito le proprie censure in uno scritto inviato al MPC (v. act. 1.8).
- J.** Il 23 settembre 2014 il predetto ha comunicato al MPC di essere stato informato dalla banca H. del blocco del suo conto e ha ribadito quanto esposto nella missiva del 29 agosto chiedendo il dissequestro, perlomeno parziale, dell'importo sequestrato (v. act. 1.9).
- K.** Con decisione 23 settembre 2014 il MPC ha decretato l'assunzione del procedimento cantonale da parte dell'autorità inquirente federale e la riunione in un unico procedimento degli incarti n. 2014.7274 e SV.12-0150. Nel contempo, il MPC ha respinto l'istanza di dissequestro di cui sopra (v. act. 1.1).
- L.** Con reclamo del 6 ottobre 2014 A. è insorto contro la suddetta decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Il reclamante chiede, in via principale, l'annullamento della decisione di assunzione da parte del MPC del procedimento penale del Ministero pubblico del Cantone Ticino,

la disgiunzione dei due procedimenti nonché il dissequestro del conto IBAN n. 2. In via subordinata, egli postula il dissequestro limitatamente a fr. 19'962.35 di detto conto (v. act. 1).

- M.** Con osservazioni del 17 ottobre 2014 il MPC ha chiesto che il reclamo sia integralmente respinto.
- N.** Con replica 24 ottobre 2014 il reclamante si è riconfermato nelle sue conclusioni ricorsuali.

Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Diritto

1.

- 1.1** In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami contro le decisioni e gli atti procedurali del pubblico ministero.

Il Tribunale penale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei reclami che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 CPP nonché PATRICK GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafprozessordnung, tesi di laurea bernese, Zurigo/San Gallo 2011, pag. 265 con la giurisprudenza citata).

- 1.2** Il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto od oralmente va presentato e motivato entro dieci giorni (art. 396 CPP). Nella fattispecie, la decisione impugnata, datata 23 settembre 2014 (v. act. 1.1), è stata notificata al reclamante in data 24 settembre 2014 (v. act. 1.2). Il reclamo, interposto il 6 ottobre 2014, è pertanto tempestivo.
- 1.3** Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP). In caso di sequestro di un conto bancario, di principio il titolare del conto adempie questa condizione (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2011.10/11 del 18 maggio 2011, consid. 1.5 e rife-

rimenti ivi citati). La legittimazione di A., titolare del conto sequestrato IBAN n. 2, imputato nel procedimento penale e direttamente toccato dalla decisione impugnata, è data sia per la contestazione della competenza federale, sia per quanto riguarda la riunione dei procedimenti, sia in relazione al sequestro (v. DTF 138 IV 214; sentenze del Tribunale penale federale BG.2012.36 del 7 dicembre 2012, consid. 1.1; BB.2013.191 del 3 aprile 2014, consid. 1.3; invece critico sulla possibilità di impugnare una decisione basata sull'art. 29 CPP, BERNARD BERTOSSA, Commentario romando, Basilea 2011, n. 4 ad art. 29 CPP).

- 1.4** Giusta l'art. 393 cpv. 2 CPP, mediante il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (lett. a), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l'inadeguatezza (lett. c).

- 2.** Il reclamante sostiene che vi sarebbero motivi preponderanti che imporrebbero di mantenere disgiunti i due procedimenti congiunti.
 - 2.1** In primo luogo, egli afferma che il MPC non è competente per giudicare i reati contestatigli in quanto essi esulano dalla lista delle infrazioni di competenza federale in virtù degli art. 23 e 24 CPP. Sostiene in particolare che il MPC non è competente ai sensi dell'art. 24 cpv. 2 CPP, in quanto, benché i crimini in questione sottostanno ai titoli secondo e undicesimo del codice penale, le altre condizioni poste dall'articolo non sono in casu rispettate.
 - 2.1.1** La ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni in materia penale è disciplinata dagli art. 22 - 28 CPP. L'art. 22 CPP sancisce la primaria competenza cantonale a perseguire e giudicare i reati previsti dal diritto federale, mentre la competenza delle autorità federali costituisce l'eccezione, e come tale deve essere espressamente prevista dalla legge (DTF 125 IV 165 consid. 5). La competenza federale è regolata a sua volta dagli art. 23 - 24 CPP. Ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 CPP sottostanno alla giurisdizione federale i reati di cui agli articoli 260^{ter}, 260^{quinq}, 305^{bis}, 305^{ter} e 322^{ter} - 322^{septies} CP, nonché i crimini commessi da un'organizzazione criminale ai sensi dell'art. 260^{ter} CP, a condizione che siano stati commessi prevalentemente all'estero (lett. a) oppure in più in Cantoni senza un riferimento prevalente in uno di essi (lett. b). Inoltre, l'articolo 24 cpv. 2 CPP stipula che il MPC può aprire un'istruttoria per crimini di cui ai titoli secondo e undicesimo CP, nel caso in cui i reati in questione siano anch'essi stati commessi prevalentemente all'estero o in più cantoni, oppure, alternativamente, nel caso in cui nessuna autorità cantonale di perseguimento penale si occupi della causa o se la competente autorità cantonale solleciti dal MPC l'assunzione del procedimento. La norma riprende sostanzialmente l'art. 337 aCP (rispettivamente l'art. 340^{bis} aCP), di

modo che ci si può riferire alla dottrina e alla giurisprudenza sviluppate in riferimento alle predette norme. L'istituzione di nuove competenze della Confederazione aveva quale scopo quello di contrastare con miglior efficienza le nuove forme di criminalità, segnatamente quella organizzata, il riciclaggio di denaro nonché determinati generi di criminalità economica, ritenuta l'alta complessità nonché il carattere transcantonale o internazionale di tali fattispecie. Portata e complessità dei reati devono rendere necessario lo svolgimento unitario delle indagini (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 28 giugno 1998 sui provvedimenti intesi a migliorare l'efficienza e la legalità nel procedimento penale, FF 1998 1095; BERTOSSA, op. cit., n. 2 ad art. 24 CPP). A questo proposito è necessario richiamarsi a quella che è l'idea guida della riforma legislativa, ovvero l'intento di migliorare l'efficienza e le caratteristiche dello Stato di diritto in sede di perseguimento penale, di fronte alle nuove forme di criminalità. Nel dubbio occorre dunque scegliere l'interpretazione che permette di operare in maniera più efficace contro questo tipo di criminalità, tenendo conto delle risorse disponibili. In quest'ottica il concetto di "parte preponderante" rispettivamente di "parte importante del reato" va interpretato non in termini quantitativi o peggio ancora contabili ma in termini qualitativi. Il reato è dunque da considerarsi commesso prevalentemente all'estero se la componente estera raggiunge una massa critica tale per cui i nuovi strumenti d'indagine messi a disposizione della Confederazione si rivelano più adatti, rispetto a quelli cantonali, nella prospettiva di un'efficiente repressione del crimine (v. sentenza del Tribunale penale federale BG.2012.41 del 16 novembre 2012, consid. 2.2; DTF 130 IV 68 consid. 2.2 e i riferimenti ivi citati; BERTOSSA, op. cit., n. 5 ad art. 24 CPP; GALLIANI/MARCELLINI, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, n. 3 ad art. 24 CPP).

A titolo abbondanziale, si segnala infine la giurisprudenza secondo la quale se le autorità di perseguimento penale federali e cantonali si sono accordate sulla questione della competenza, la Corte degli affari penali del Tribunale penale federale può rimettere in causa questo accordo soltanto se quest'ultimo è frutto di un esercizio abusivo del potere d'apprezzamento (DTF 132 IV 89 consid. 2).

- 2.1.2** Nel caso concreto, il procedimento penale congiunto a quello federale riguarda presunti atti di appropriazione indebita e falsità in documenti, posti in essere da una persona che avrebbe agito prevalentemente in Ticino. Questi reati, per il perseguimento e il giudizio dei quali sono competenti le autorità penali cantonali giusta l'art. 22 CPP, possono facoltativamente diventare di competenza federale in applicazione dell'art. 24 cpv. 2 CPP. Stando alle risultanze agli atti, l'elemento di internazionalità necessario secondo la lettera a dell'articolo, è dato benché esso non risulti ad una prima analisi. È infatti opportuno analizzare la fattispecie nella sua globalità. La dottrina ha stabilito che c'è competenza federale se l'infrazione da perseguire in Svizzera si inserisce in

un contesto di criminalità internazionale per il quale il MPC dispone di migliori e più adeguate risorse per fronteggiare tale fenomeno criminale rispetto ad un ministero pubblico cantonale (BERTOSSA, op. cit., n. 5 ad art. 24 cpv. 1 CPP). L'agire di A. quale gestore esterno della C. SA, società nei confronti della quale sta indagando il MPC, deve essere valutato in stretta analisi con il mandato di gestione che la banca D. ha confidato alla predetta C. SA a cui i signori E., F. e G. avevano affidato la gestione del conto. Tutto quello che è avvenuto all'interno di questo contesto deve essere preso in considerazione in un'unica procedura, ossia quella federale. Di conseguenza, non si può considerare la denuncia dei signori E., F. e G. come un'iniziativa isolata e circoscritta: essa rientra in un quadro più ampio, che coinvolge diverse persone fisiche e giuridiche anche all'estero e riguarda una fattispecie complessa per titoli diversi di reati. Occorre peraltro sottolineare che il reclamante, al momento in cui il MPC ha deciso di assumere il procedimento cantonale, era già oggetto di un'inchiesta federale in quanto sospettato (con altri) di aver malversato - anche falsificando documenti - valori patrimoniali per un totale di EUR 10 milioni circa nella titolarità del FEC (v. lett. A. sopra), inchiesta con evidenti connessioni con l'estero.

Infine, per quanto riguarda la seconda condizione, cumulativa, posta dalla lett. *b* dell'art. 24 cpv. 2 CPP, secondo la quale il ministero pubblico cantonale deve aver sollecitato dal MPC l'assunzione del procedimento, è lecito ritenere la missiva del 13 agosto 2014 come una vera e propria domanda circa la possibilità di presa a carico della procedura in questione (v. act. 1.5). Va peraltro aggiunto che nella missiva del 26 agosto 2014 il Procuratore Pubblico del Cantone Ticino manifesta senza riserve il proprio accordo all'assunzione del procedimento da parte del MPC (v. act. 1.6), accordo che, alla luce di quanto precede, non può certamente essere considerato abusivo ai sensi della sopracitata giurisprudenza (v. supra consid. 2.1.1 in fine). In definitiva, la censura mossa dal reclamante va disattesa.

2.2 Il reclamante si duole poi di una violazione del diritto di essere sentito in relazione al fatto che egli non sarebbe stato avvisato dell'assunzione del procedimento cantonale da parte del MPC.

2.2.1 Il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) è una garanzia di natura formale, la cui violazione comporta l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso sul merito. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto dell'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate). Tale diritto mira a garan-

tire all'insorgente l'esercizio del diritto di esprimersi e di far valere il proprio punto di vista. Esso comprende segnatamente il diritto di essere informato dell'apertura di una procedura che lo concerne, del suo contenuto e della presa di posizione delle altre parti al processo o autorità (JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, Berna 2013, n. 4034 p. 56). Secondo la giurisprudenza, una violazione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può considerarsi sanata allorquando la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi ad un'istanza di ricorso/reclamo con pieno potere di esame sui fatti e sul diritto. Tuttavia, ciò dovrebbe rimanere l'eccezione (sentenza del Tribunale penale federale BB.2014.4 del 9 maggio 2014, consid. 3.2.1; DTF 130 II 530 consid. 7.3).

2.2.2 In concreto, il 18 agosto 2014 il MPC ha manifestato il proprio interesse all'assunzione del procedimento in esame e, in data 20 agosto 2014, ha inviato la propria presa di posizione al reclamante, invitandolo a presentare le proprie osservazioni in relazione alla richiesta dei signori E., F. e G. "di voler partecipare al procedimento penale" pendente davanti all'autorità federale (v. act. 1.4). Quanto precede permette di concludere che il reclamante è stato informato dell'intenzione del MPC di assumere l'incarto cantonale, il quale gli ha dato la possibilità di esprimersi in merito. Di conseguenza anche tale censura va disattesa poiché infondata.

2.3 L'insorgente lamenta inoltre una violazione del principio di celerità in relazione all'art. 29 cpv. 1 CPP, che sancisce il principio dell'unità della procedura. Egli giustifica la disgiunzione dei procedimenti sostenendo che gli elementi fattuali alla base delle due procedure sono molto differenti. Inoltre, sostiene che la congiunzione dei due procedimenti darebbe ai denunciati la possibilità di avere accesso a tutta una serie di documenti di cui non è necessario che essi vengano informati.

2.3.1 L'articolo in questione prevede che più reati sono perseguiti e giudicati congiuntamente se sono stati commessi da uno stesso imputato (lett. a) oppure vi è correttezza o partecipazione (lett. b). Eccezioni a tale principio sono previste all'art. 30 CPP, secondo il quale, per motivi sostanziali, il pubblico ministero e il giudice possono disgiungere o riunire i procedimenti. Il principio dell'unità della procedura è legato al concetto di opportunità, soprattutto per quanto concerne l'amministrazione omogenea delle prove e la difesa (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2009.51, 53, 54 del 5 agosto 2009, consid. 2 e giurisprudenza citata). Come previsto dalla legge, una decisione di congiunzione deve fondarsi su ragioni oggettive e non su semplici motivi di comodità (BERTOSSA, op. cit., n. 2 ad art. 30 CPP). La congiunzione di procedure distinte è quindi possibile quando le circostanze di fatto lo giustificano, segnatamente per motivi di economia e di celerità procedurale (NIKLAUS SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2013,

n. 437 pag. 158), ma anche per evitare sentenze contraddittorie (DTF 138 IV 29). Secondo il Messaggio, l'esistenza di uno stretto legame oggettivo tra diversi reati depone per esempio a favore di una riunione dei procedimenti (FF 2006 989, pag. 1048). Una buona amministrazione della giustizia impone che i differenti reati commessi da un imputato, benché sottostanti ognuno ad una giurisdizione differente, siano riuniti in una procedura unica e giudicati nella loro totalità da un unico tribunale (GÉRARD PIQUEREZ, *Traité de procédure pénale suisse*, 2a ediz., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 438 pag. 277 e segg.; DTF 138 IV 214 consid. 3.2 e dottrina citata). In quest'ultima sentenza il Tribunale federale ha affermato che il principio dell'unità della procedura impone al pubblico ministero di riunire procedure riguardanti lo stesso imputato nonostante la natura molto diversa dei reati contestatigli; nel caso concreto si trattava di violenze domestiche e truffa (DTF 138 IV 214 consid. 3.6-3.7, sentenza BB.2013.191 consid. 2.1).

2.3.2 Nella fattispecie, nell'ambito del procedimento pendente davanti al MPC, gli imputati, segnatamente A. in qualità di gestore patrimoniale presso la C. SA, sono accusati di aver distratto denaro a danno del governo italiano, più precisamente del FEC e di aver susseguente riciclato in Svizzera gli ingenti valori patrimoniali in questione (circa EUR 10 milioni). A ciò si aggiunge la fattispecie, secondo la quale i signori E., F. e G. hanno dichiarato di essere stati vittime di malversazioni in relazione al loro conto bancario presso la banca D. Il conto in questione sarebbe stato gestito dalla C. SA, tramite un mandato di gestione, il cui gestore esterno era proprio A.

Posto ciò, sulla base degli atti istruttori già eseguiti, il MPC ritiene che le modalità utilizzate per commettere i presunti reati a monte, ossia le malversazioni con l'impiego di documentazione falsa, nonché le susseguenti attività di riciclaggio, siano nel loro complesso indicative di un modus operandi posto in essere da una banda composta da soggetti operanti su più fronti. La C. SA, in seno alla quale ha operato A., risulterebbe in particolare coinvolta in tutti i filoni dell'inchiesta, non escludendo peraltro l'autorità inquirente l'esistenza di ulteriori persone vittime di malversazioni da parte di tale società. Questa Corte ritiene giustificato e logico avanzare con un'unica inchiesta per quanto riguarda le presunte attività illecite della società in questione e delle persone ivi attive. L'interesse cardinale di una procedura congiunta è proprio quello di indagare al fine di evidenziare possibili elementi comuni nella maniera di agire degli indagati e ciò in relazione a differenti filoni investigativi. La connessione tra le procedure congiunte dal MPC è evidente, tanto più che nelle procedure in esame ad A. sono indistintamente confutati i reati di amministrazione infedele e di falsità in documenti. I motivi avanzati dal reclamante per eccepire alla regola prevista all'art. 29 cpv. 1 lett. a CPP non sono sufficienti per inficiare tali considerazioni. Il principio dell'unità della procedura penale è in concreto manifestamente preponderante rispetto al principio di celerità. Questa autorità ha

del resto già statuito su un reclamo interposto da un'altra persona che asseriva di essere stata danneggiata da presunte malversazioni su un suo conto presso banca D. ad opera del presidente della C. SA, confermando la congiunzione del procedimento relativo al presunto danneggiato con quello federale legato alle malversazioni che avrebbero toccato il FEC (v. la già citata sentenza BB. 2013.191, consid. 2).

Infine, il MPC è sempre e comunque tenuto ad ossequiare ai dettami posti dagli art. 73 e segg. CPP, e a permettere un accesso all'incarto da parte dell'accusatore privato limitatamente a quanto è necessario a quest'ultimo per sostanziale il suo danno, per cui le doglianze del reclamante in relazione all'accesso dei signori E., F. e G. al dossier pendente davanti al MPC non trovano fondamento.

3.

- 3.1** Il reclamante sostiene che il sequestro ordinato dal MPC è infondato ed andrebbe quindi levato: mancherebbe infatti la connessione tra quanto sequestrato ed i reati ipotizzati e sarebbe stato violato il principio di proporzionalità a causa del diniego della richiesta di dissequestro dei fondi necessari per poter far fronte alle impellenti necessità di natura economica e alle spese correnti dell'insorgente (v. act. 1 allegati 15, 17, 18, 19).

A parere del MPC, il sequestro è invece giustificato ritenuta la possibile natura criminale dei valori patrimoniali pervenuti sulla relazione bancaria, anche alla luce di una probabile confisca (art. 70 cpv. 1 CP), della pronuncia di un risarcimento equivalente (art. 71 cpv. 1 CP) rispettivamente una restituzione alle parti danneggiate (art. 70 cpv. 1 i.f. CP) o un'assegnazione a queste ultime (art. 73 CP). In merito al fabbisogno minimo dell'imputato, il MPC contesta al reclamante di non aver fornito la documentazione necessaria a sostegno delle proprie allegazioni (v. act. 1.1, pto. IV).

- 3.2** Il sequestro, così come il blocco del registro fondiario per i fondi, costituiscono misure processuali provvisorie volte ad assicurare i mezzi di prova nel corso dell'inchiesta e/o la restituzione ai danneggiati, nonché a garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (v. art. 263 cpv. 1 lett. a-c CPP); parimenti si possono sequestrare oggetti e beni patrimoniali sottostanti presumibilmente a confisca a norma degli art. 69 e segg. CP (v. art. 263 cpv. 1 lett. d CPP; sentenza del Tribunale federale 1S.2/2004 del 6 agosto 2004, consid. 2.2 e rinvii); fintanto che sussiste una possibilità di confisca, l'interesse pubblico impone di mantenere il sequestro penale (DTF 125 IV 222 consid. 2 non pubblicato; 124 IV 313 consid. 3b e 4; sentenza del Tribunale federale 1B_157/2007 del 25 ottobre 2007, consid. 2.2; SJ 1994 pag. 97, 102). Per sua natura, il provvedimento di sequestro va preso rapidamente, ri-

tenuto che, di regola, spetterà al giudice di merito pronunciare le misure definitive e determinare i diritti dei terzi sui beni in questione. Il sequestro è legittimo unicamente in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato e di connessione tra questo e l'oggetto che occorre salvaguardare agli incombenti dell'autorità inquirente; la misura ordinata deve inoltre essere rispettosa del principio della proporzionalità (HEIMGARTNER, in Donatsch/Hansjakob/Lieber [ed.], *Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO)*, Zurigo/Basilea/Ginevra 2014, n. 4 ad art. 263 CPP; HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, *Schweizerisches Strafprozessrecht*, 6a ediz., Basilea 2005, n. 3 pag. 341; PIQUEREZ/MACALUSO, *Traité de procédure pénale suisse*, 3a ediz., Ginevra/Zurigo/Basilea 2011, n. 1361 e segg.). Nelle fasi iniziali dell'inchiesta penale non ci si dovrà mostrare troppo esigenti quanto al fondamento del sospetto: è infatti sufficiente che il carattere illecito dei fatti rimproverati appaia verosimile. L'indizio di reato deve però concretizzarsi e rafforzarsi nel corso del procedimento in modo che "la prospettiva di una condanna deve sembrare viepiù fortemente verosimile" (cfr. sentenze del Tribunale federale 1B_157/2007 del 25 ottobre 2007, consid. 2.2 e 1S.3/2005 del 7 febbraio 2005, consid. 2.3; sentenza del Tribunale penale federale BB.2006.16 del 24 luglio 2006, consid. 2.1 e rinvii; HEIMGARTNER, op. cit., n. 13 ad art. 263 CPP); le esigenze poste all'intensificazione dell'indizio di reato man mano che aumenta la durata del provvedimento coercitivo non devono tuttavia essere eccessive (TPF 2006 269 consid. 2.2). Adita con un reclamo, la Corte dei reclami penali non può statuire sul merito del procedimento penale, ma deve limitarsi ad esaminare l'ammissibilità del sequestro in quanto tale (v. DTF 119 IV 326 consid. 7c e 7d; sentenza del Tribunale penale federale BB.2013.167 + 168 + 170 del 5 febbraio 2014, consid. 3.2).

- 3.2.1** Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale (art. 70 cpv. 1 CP). I valori patrimoniali che sottostanno a confisca giusta l'art. 70 cpv. 1 CP sono tutti i vantaggi patrimoniali che derivano direttamente o indirettamente dal reato; a norma dell'art. 71 cpv. 1 CP, se detti valori patrimoniali non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente (v. sentenza del Tribunale penale federale BV.2012.3-8/BV.2012.9 del 4 dicembre 2013, consid. 3.2). Se, in seguito a un crimine o a un delitto, alcuno patisce un danno non coperto da un'assicurazione e si deve presumere che il danno o il torto morale non saranno risarciti dall'autore, il giudice assegna al danneggiato, a sua richiesta, segnatamente gli oggetti e i beni confiscati o il ricavo della loro realizzazione, dedotte le spese, fino all'importo del risarcimento o dell'indennità per torto morale stabiliti giudizialmente o mediante transazione (art. 73 cpv. 1 lett. b CP). Il giudice può tuttavia ordinare questi assegnamenti soltanto se il danneggiato cede allo Stato la relativa quota del suo credito (art. 73 cpv. 2 CP).

La confisca di valori patrimoniali in relazione con un reato ha carattere repressivo: ha lo scopo di impedire che il reo profitti dell'infrazione da lui commessa, evitando in tal senso che il crimine paghi (v. DTF 139 IV 209 consid. 5.3; 129 IV 305 consid. 4.2.5; 117 IV 107 consid. 2a; 106 IV 336 consid. 3b/aa; 104 IV 228 consid. 6b). Quando il prodotto originale dell'infrazione è costituito da valori propri a circolare, quali biglietti di banca o moneta scritturale, ed è stato trasformato a più riprese, esso resta confiscabile fino a che la sua traccia documentaria (*Papierspur, trace documentaire, paper trail*) può essere ricostruita in maniera tale da stabilire il legame con l'infrazione (DTF 129 II 453 consid. 4.1 p. 461; sentenza del Tribunale federale 1B_185/2007 del 30 novembre 2007, consid. 9). L'assegnazione giusta gli art. 70 cpv. 1 e 73 CP non presuppone necessariamente una sentenza di condanna e nemmeno l'identificazione del responsabile del reato, ma la semplice constatazione che reato vi è stato (v. sentenza del Tribunale penale federale SK.2008.5 del 26 gennaio 2009, consid. 13.2; DTF 122 IV 94).

3.2.2 Il reclamante afferma che i valori in questione non possono essere il risultato diretto dell'infrazione e, di conseguenza, essi non avrebbero dovuto essere sequestrati in vista di una confisca. Egli sostiene in particolare che, essendo gli ordini di bonifico intervenuti a far tempo dal 20 ottobre 2010, la somma di fr. 450'000.-- da lui versata prima di tale data a favore di I. SA non può essere di origine criminale. Ora, se è vero che la tempistica delle operazioni non sembrerebbe permettere di ricondurre la precitata somma alle presunte malversazioni a danno di E., F. e G., il restante importo di fr. 150'000.--, versato alla predetta società immobiliare a fine maggio 2011 (v. act. 1. 24), di cui il reclamante è stato tra l'altro amministratore unico dal dicembre 2007 al dicembre 2009, rimane comunque collegabile alle malversazioni in parola.

Inoltre, il reclamante sostiene che il montante di fr. 600'000.-- posto sotto sequestro, costituisce il rimborso effettuato dal signor J. in virtù di un contratto di mutuo datato 1° luglio 2013. A tal proposito occorre innanzitutto osservare che A. non ha portato la prova diretta dell'avvenuto bonifico da parte di J. Infatti, dalle risultanze agli atti non risulta alcun elemento concreto avvalorante la tesi secondo cui i soldi in questione sono stati effettivamente versati in ossequio del menzionato contratto (essendo quest'ultimo l'unico mezzo di prova presentato dall'opponente a sostegno delle proprie allegazioni).

3.2.3 Non è comunque determinante la questione di sapere se i valori sequestrati sono o meno frutto delle malversazioni operate a danno dei signori E., F. e G., dato che l'origine criminale dei fondi in questione può altresì concernere il filone dell'inchiesta in cui A., in qualità di gestore patrimoniale presso la C. SA, è accusato di aver distratto e riciclato con altri denaro a danno del governo italiano. Contrariamente a quanto asserito nel reclamo, allo stadio attuale dell'in-

chiesta e sulla base della documentazione agli atti non è possibile escludere l'origine criminale dei fondi, precisato che, essendo il sequestro recente, il MPC abbisogna di tempo per verificare eventuali collegamenti con i fatti indagati. In definitiva, considerati i sufficienti indizi di reato a carico di A., il sequestro del suo conto ossequia, per il momento, il principio della proporzionalità.

3.3 Il MPC ritiene il sequestro giustificato anche nell'ottica dell'art. 71 CP.

3.3.1 Giusta l'art. 71 cpv. 1 CP, se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente. In virtù dell'art. 71 cpv. 3 CP, in vista dell'esecuzione del risarcimento, l'autorità inquirente può sottoporre a sequestro valori patrimoniali dell'interessato. Si tratta di una misura conservativa e provvisoria che può portare su tutti i beni della persona sospettata, acquisiti legalmente o no, fino a concorrenza dell'importo del reato contestato (DUPUIS, GELLER, MONNIER, MOREILLON, PIGUET, BETTEX, STOLL, Petit Commentaire, Code pénal, Basilea 2012, n. 17 ad art. 71 CP). La possibilità conferita dall'art. 71 CP di sequestrare valori patrimoniali senza connessione con il reato in causa risponde alla volontà del legislatore di impedire il privilegio di colui che si è liberato dai valori patrimoniali soggetti a confisca da colui che li ha conservati (Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare del 30 giugno 1993, FF 1993 III 269 p. 304). In ragione del suo carattere sussidiario, non può essere ordinata che nell'ipotesi in cui, se i valori patrimoniali fossero stati disponibili, la confisca sarebbe stata pronunciata (v. sentenza del Tribunale federale 1B_40/2014 del 15 aprile 2014, consid. 5.1.2).

Il credito compensatorio pronunciato in virtù dell'art. 71 cpv. 3 CP non deve violare il diritto costituzionale del ricorrente a delle condizioni minime di esistenza. Egli ha quindi diritto alla garanzia del minimo vitale in virtù dell'art. 93 LEF (DUPUIS, GELLER, MONNIER, MOREILLON, PIGUET, BETTEX, STOLL, op. cit., n. 18 ad art. 71 CP e giurisprudenza citata, segnatamente sentenza del Tribunale federale 1B_157/2007 del 25 ottobre 2007, consid. 1.6). Infatti, trattandosi di un sequestro penale, la misura deve essere proporzionata nel suo ammontare, nella sua durata ed al riguardo alla situazione della persona toccata (v. DTF 132 I 229 consid. 11.3, sentenza del Tribunale penale federale BB.2012.167 del 17 luglio 2013, consid. 2.5). Di norma, al fine dell'accertamento della situazione patrimoniale e finanziaria del richiedente, pena la reiezione della domanda, incombe a quest'ultimo un obbligo di collaborazione; in particolare, egli ha l'onere di specificare e sostanziare per quanto possibile le sue entrate ed uscite ed il suo patrimonio (v. decisione del Tribunale penale federale BP.2013.10 del 2 maggio 2013, consid. 2.1; in merito a richieste di assistenza giudiziaria gratuita: DTF 125 IV 161 consid. 4a; e: A. BÜHLER, Die Prozessarmut, in: Schöbi [ed.], Gerichtskosten, Parteikosten, Prozesskaution, unentgeltliche Prozessführung, Berna 2001, pag. 189 e segg.).

3.3.2 Nel caso concreto, il reclamante in qualità di gestore patrimoniale, è sospettato di aver effettuato delle malversazioni sia sul conto dei signori E., F. e G., che in relazione al denaro proveniente dal FEC, quantificato in circa EUR 10 milioni. Un sequestro in vista di confisca sarebbe giustificato se i fondi fossero ancora reperibili. Ora, potendo tale denaro non essere più disponibile, la pronuncia di un credito compensatorio per riparare gli eventuali danni causati agli accusatori privati non può essere esclusa. Il sequestro del conto del ricorrente si giustifica dunque anche da questo punto di vista.

Il reclamante sostiene di non essere più in grado di provvedere ai propri bisogni minimi, non avendo più alcun introito in seguito all'esaurimento del diritto all'indennità di disoccupazione a partire dal 18 settembre 2014 (v. act. 1.15). Per quanto attiene agli addebiti, l'insorgente sostiene di non poter più far fronte alle sue spese, quali i premi dell'assicurazione malattia (v. act. 1.17 e allegato I, act. 1.19), il pagamento dell'abbonamento di telefonia K. (v. act. 1.18), il pagamento delle tasse della città di Lugano (v. allegato II, act. 1.19) e il pagamento dell'affitto. In particolare, in data 16 settembre 2014, egli ha ricevuto un richiamo con intimazione di disdetta per il ritardo nel pagamento della pigione dell'appartamento (v. allegato II, act. 6.2). Egli si duole inoltre di non poter più ottemperare al pagamento dei contributi alimentari (v. allegato IV, act. 1.7). In sostanza, al fine del fondamento della sua richiesta di dissequestro, l'insorgente sostiene che il sequestro gli sta causando un importante danno (v. act. 6, pto 2). Premesso che per la pronuncia di un credito compensatorio, a differenza di quanto previsto all'art. 268 CPP, il giudice non è obbligato a tenere conto del minimo esistenziale (v. sentenza del Tribunale penale federale 1B_177/2012 del 28 agosto 2012, consid. 2.2; sentenza del Tribunale penale federale BB.2014.82 del 6 novembre 2014, consid. 7.1), è opportuno considerare che il ricorrente si è lungamente espresso sull'entità delle sue spese, ma dal dossier non emergono indicazioni più concrete sui beni mobili e immobili da lui effettivamente detenuti. In assenza delle necessarie indicazioni che possano permettere di valutare, in modo adeguato e completo, la situazione patrimoniale del reclamante, quali ad esempio una decisione di tassazione recente, non risulta in specie provata la veridicità della sua situazione di indigenza. Il dettagliato elenco delle spese correnti e future su cui egli fonda le proprie pretese non è di per sé sufficiente a chiarire la sua reale situazione patrimoniale. In conclusione, allo stato attuale, occorre confermare il sequestro nella sua integralità.

4. In definitiva, il reclamo è respinto in via principale come in via subordinata. Giusta l'art. 428 cpv. 1, prima frase, CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8

cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 2'000.--.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del reclamante.

Bellinzona, 9 dicembre 2014

In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale

Il Presidente:

Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. Matteo Galante
- Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici

Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 e segg. LTF.
Il ricorso non sospende l'esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell'istruzione lo ordini (art. 103 LTF).